



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

**La ragione di un commento
a un accordo aziendale importante**

MARCO BARBIERI
Università di Foggia

vol. 7, no. 1, 2021

ISSN: 2421-2695





La ragione di un commento a un accordo aziendale importante

MARCO BARBIERI

Università di Foggia

Professore Ordinario di Diritto del lavoro

marco.barbieri@unifg.it

ABSTRACT

The Author presents the comment to the corporate collective agreement Takeaway.com Express Italy (JustEatTakeaway group), in the section Reports & Comments of the journal. Some leading figures of the negotiation and a group of academics were asked to comment on the genesis and the most relevant legal aspects of the collective agreement, given its novelty. The agreement, in fact, has the purpose to combine the flexible organization of the company with a network of rider, hired, for the first time in Italy, as employees.

Keywords: collective bargaining; riders; JustEatTakeaway; industrial relations; digital platform.

<https://doi.org/.10.6092/issn.2421-2695/13147>

La ragione di un commento a un accordo aziendale importante

L'accordo aziendale raggiunto il 29 marzo 2021, al termine di una trattativa di qualche durata, tra i sindacati confederali dei trasporti e dei collaboratori, le forme di sindacalismo spontaneo nate negli anni scorsi e il datore di lavoro costituito dalla società Takeaway.com Express Italy, ha un significato non trascurabile nel quadro delle relazioni industriali in Italia.

In realtà, però, la sua origine non è nazionale: ben prima, l'adozione del modello organizzativo Scoober, proprio del gruppo olandese Takeaway (che si è fusa con l'inglese Just Eat nel 2020) ha caratterizzato l'espansione internazionale del gruppo.

Si tratta di una organizzazione aziendale che ritiene di poter trovare la flessibilità che è necessaria allo svolgimento dell'attività aziendale attraverso la creazione di una propria rete di ciclofattorini, assunti come lavoratori subordinati.

Non si potrebbe avere più netta smentita sia delle posizioni di altre società operanti sempre nel settore del *food delivery*, le quali hanno negato e negano in tutta Europa – non è qui il caso di evocare le analoghe problematiche statunitensi – la sostenibilità economica dell'assunzione dei fattorini attraverso i quali svolgono la propria attività; ma anche, è opportuno dirlo chiaramente, di quelle posizioni dottrinali, misoneisticamente legate a consuetudini interpretative formatesi nei decenni ben più che al testo dell'art. 2094 c.c., le quali hanno affermato, sia pure con diversa ispirazione politico-ideologica, che “le modalità di prestazione [dei ciclofattorini] siano radicalmente eccedenti i paradigmi della subordinazione” ⁽¹⁾, oppure che “il riferimento al concetto della dipendenza economica del lavoratore tornerà probabilmente più utile al legislatore rispetto a quello tradizionale della subordinazione” ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Così invece G. Bronzini, *Economia della condivisione e lavoro autonomo: una prospettiva europea*, in A. Perulli (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam, 2018, 1-30, e qui 2 nt. 5. V. pure *ivi*, 7 e 14-15.

⁽²⁾ P. Ichino, *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy*, in RIDL, 2018, II, 294-303, e qui 303. L'A. non vide, all'epoca, l'inidoneità della nozione di lavoratore autonomo dipendente economicamente a regolare la fattispecie, poi attestata in Spagna dalla giurisprudenza in relazione alla previsione della figura in questione nell'art. 11 della Ley n. 20/2007.

Sta di fatto che, in Spagna prima che in Italia, l'adozione di questo modello organizzativo ha comportato la collocazione di questa azienda in una posizione ben diversa da quella delle concorrenti rispetto alle discussioni con Governi e legislatori, tanto che alla fine quello che è diventato poi il Real Decreto-Ley n. 9/2021 ⁽³⁾ è stato preceduto dal consenso delle parti sociali, comprese le organizzazioni datoriali, espresso in un accordo con il Ministerio de Trabajo y Economía Social del 10 marzo 2021, che ha comportato il mese successivo l'uscita polemica di Glovo dall'organizzazione datoriale stessa ⁽⁴⁾.

Viceversa, in Italia è stata proprio JusteEatTakeaway, a novembre 2020, a uscire da Assodelivery ⁽⁵⁾, una associazione datoriale di categoria non aderente alle confederazioni datoriali ⁽⁶⁾ che ha raggruppa le società multinazionali che in tutta Europa resistono al riconoscimento dei propri ciclofattorini come lavoratori subordinati.

Come si sa, Assodelivery ha preso l'opposta strada di sottoscrivere con un sindacato di dubbia rappresentatività un contratto nazionale fondato sulle previsioni della legge 128/2019 che, nelle loro contraddizioni, rappresentano il compromesso equivoco con chi pensa che non si tratti di lavoro subordinato.

⁽³⁾ Lo si v. *supra* con il commento di A. Baylos Grau, *Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders*.

⁽⁴⁾ La notizia in www.businessinsider.es/glovo-deja-ceoe-porque-considera-ha-dado-espalda-856577. Ma si veda, subito dopo l'accordo del 10 marzo, la posizione collettiva dell'associazione categoriale delle piattaforme e la replica della CEOE in <https://elpais.com/economia/2021-03-11/las-plataformas-de-entrega-a-domicilio-criticanel-acuerdo-para-laboralizar-forzosamente-a-los-repartidores.html>.

⁽⁵⁾ La notizia in www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/11/dopo-lannuncio-che-assumerà-i-rider-just-eat-esce-da-assodelivery-e-ammette-il-ccnl-firmato-con-ugl-prevede-pagamento-a-cottimo/5999263/.

⁽⁶⁾ G. Pacella, *Le piattaforme di food delivery in Italia: un'indagine sulla nascita delle relazioni industriali nel settore*, *LLI*, 2019, n. 2, 179-195.

Orbene, come si sa, la discussione dottrinale ⁽⁷⁾ e sindacale ⁽⁸⁾ successiva si è incentrata piuttosto sul primo aspetto, anziché sul falso presupposto dell'autonomia dei ciclofattorini, caduto il quale il contratto Assodelivery-UGL resterebbe privo di un qualunque campo di applicazione possibile.

Naturalmente, questi diversi atteggiamenti riflettono diverse scelte organizzative ma anche differenti reazioni all'orientamento della giurisprudenza, ormai in tutta Europa orientata, anche in sede di legittimità, per il riconoscimento della subordinazione nei casi di lavoro su piattaforme, non soltanto per i ciclofattorini per i quali la cosa è del tutto evidente ⁽⁹⁾.

⁽⁷⁾ Sui contenuti del CCNL Assodelivery-UGL qualche osservazione in G. Cavallini, *Il Ccnl Rider Ugl-Assolivery. Luci e ombre di un contratto che fa discutere*, <https://consulentidellavoro.mi.it/rivista-sintesi/articoli-in-evidenza/il-ccnl-rider-ugl-assodelivery-luci-e-ombre-di-un-contratto-che-fa-discute-re/>, ottobre 2020, 5-9. Non sono mancati, naturalmente, i commenti favorevoli all'accordo da parte delle opinioni dottrinali più ideologicamente impegnate in senso pro-business: P. Ichino, *Contratto per i rider: è davvero "pirata"?*, *lavoce.info*, 21 settembre 2020; B. Caruso, *Contratto dei rider, un primo passo*, *lavoce.info*, 24 settembre 2020. Un po' più attenta la ricostruzione di F. Carinci, *Il CCNL rider del 15 settembre 2020 alla luce della Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro spedita a Assodelivery e UGL, firmatari del contratto*, *LDE*, 2021, n. 1, 1-24, che però, prendendo sul serio la parte equivoca della l. 128/2019 e ritenendo esistente nella realtà ciò che non lo è, cioè il ciclofattorino autonomo, finisce anch'egli per ritenere sensato, malgrado le critiche puntuali, il contratto Assodelivery-UGL. Criticamente, invece F. Martelloni, *CCNL Assodelivery – UGL: una buca sulla strada dei diritti dei rider*, *Questione giustizia*, 22 ottobre 2020; e, se si vuole, M. Barbieri, *Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nell'esemplare sentenza di Palermo sui riders*, *LLI*, 2020, n. 2, R.63-R.65.

⁽⁸⁾ Il 2 novembre 2020 i sindacati confederali dei trasporti hanno sottoscritto un "protocollo attuativo dell'art. 47-bis ss." con gli interlocutori datoriali, quasi tutti firmatari del CCNL Logistica, di ambito più ampio delle sole aziende di food delivery, che ha previsto l'applicazione anche a costoro di buona parte della disciplina che le stesse parti avevano riconosciuto ai ciclofattorini subordinati con l'accordo integrativo al CCNL del 18 luglio 2018. Se l'intenzione di rispondere al CCNL Assodelivery-UGL è trasparente, va pure detto che questo accordo testimonia pure le incertezze del sindacalismo confederale in tema di qualificazione giuridica del rapporto.

⁽⁹⁾ Si vedano, in particolare, le sentenze di: Cour de Cassation, Chambre social, 28 novembre 2018, n. 1737, per i riders di Takeaway, e Cour de Cassation, Chambre sociale, 4 marzo 2020, n. 374, per i drivers di Uber in Francia; BundesArbeitsGericht (Bag), 1 dicembre 2020, 9 Azr 102/20, a proposito dei crowdworkers in Germania; Tribunal Supremo Sala de lo Social, Pleno, 25 settembre 2020, n. 805, per i repartidores di Glovo in Spagna. Si vedano, altresì: Commission Administrative de règlement de la relation de travail (CRT), 9 marzo 2018, n. 113, a proposito di ciclo-fattorini di una piattaforma di food delivery in Belgio; Rechtbank Amsterdam, 23 luglio 2018, n. 6622665; Rechtbank Amsterdam, 15 gennaio 2019, n. 7044576; Gerechtshof Amsterdam, 16 febbraio 2021, 200.261.051/01, per i riders di Deliveroo in Olanda; Cour de justice de Geneve, Chambre Administrative, 29 maggio 2020, n. 535, per i riders di una piattaforma di food delivery in Svizzera. Le pronunce citate sono relative ad ordinamenti in cui la nozione giuridica di lavoratore subordinato è affine a quella italiana ex art. 2094 c.c.

Come è noto, ha fatto sinora eccezione l'Italia, nella quale la pronuncia della Cassazione che non aveva riconosciuto la subordinazione, per mancata impugnazione sul punto della sentenza di appello ⁽¹⁰⁾, ha determinato un assestamento, a vario proposito ⁽¹¹⁾, della successiva giurisprudenza di merito sull'equivoca categoria della collaborazione etero-organizzata, con la significativa e qualificata eccezione di una nota pronuncia del Tribunale di Palermo ⁽¹²⁾.

Il fatto che non si tratti di una novità assoluta in Europa, dunque, non vuol dire affatto fosse semplice, dunque, per le parti che hanno discusso l'accordo, adattare il modello organizzativo alle vigenti previsioni legislative italiane, e dunque le previsioni dell'accordo sono molto articolate e complesse.

Qui si presenta a chi vi abbia interesse una duplice ricostruzione: da un lato, si è richiesto agli attori fondamentali della trattativa – l'azienda, il maggiore dei sindacati confederali, la più rilevante tra le forme di aggregazione spontanea dei ciclofattorini – di illustrare le proprie valutazioni sulla negoziazione, sull'accordo, sui nodi problematici ancora aperti nella fase applicativa. Dall'altro, si è domandato a un gruppo di studiosi di diverse generazioni e riconosciuta competenza di discutere alcune delle previsioni più rilevanti e dei punti di maggiore problematicità dell'opera di adattamento del modello organizzativo al contesto normativo.

Ci si augura di aver così contribuito a rispondere agli interrogativi che la vicenda ha sollevato, sia nei mezzi di comunicazione, sia tra le parti stesse, sia nella comunità scientifica.

⁽¹⁰⁾ Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, commentata da decine di autori e autrici (indicazioni qui superflue in M. Barbieri, *Il luminoso futuro*, cit., p. R.67 nt. 9).

⁽¹¹⁾ Si vedano i decreti cautelari inaudita altera parte in tema di sicurezza di Trib. Firenze, 1 aprile 2020, n. 886, confermato da Trib. Firenze, 5 maggio 2020, n. 2418; Trib. Bologna, 14 aprile 2020, n. 2519; Trib. Firenze 9 febbraio 2021 (decreto ex art. 28 st.lav. che rigetta la domanda sulla base del preteso carattere esclusivamente processuale dell'art. 28, che sarebbe inapplicabile alle collaborazioni ex art. 2 d.lgs. 81/2015); mentre nel caso di Trib. Bologna 31 dicembre 2020, che è la pronuncia sul carattere discriminatorio dell'algoritmo, la Cass. 1663/2020 è stata adoperata per prescindere dai profili qualificatori.

⁽¹²⁾ Trib. Palermo 24 novembre 2020, pubblicata fra l'altro in <http://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2020/12/Trib.-Palermo-24-novembre-2020-n.-3570.pdf>. Tra i molti commenti v. F. Martelloni, *Il ragazzo del secolo scorso. Quando il rider è lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato*, in *QG*, 24 dicembre 2020, 1-11; G. Cavallini, *Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l'opzione subordinazione*, in *Giustiziacivile.com*, 21 dicembre 2020; C. De Marco e A. Garilli, *L'enigma qualificatorio dei riders. Un incontro ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza*, *WP CSDLE "Massimo D'Antona".II – 435/2021*, 1-30, che ne trattano alle 17-19; F. Carinci, *Tribunale Palermo 24/11/2020. L'ultima parola sui rider: sono lavoratori subordinati*, *LDE*, 2021, n. 1, 1-12; e, se si vuole. M. Barbieri, *Il luminoso futuro*, cit., R.61-R.92.

Non spetta a chi scrive questa presentazione né formulare in questa sede un proprio giudizio sull'accordo stesso, né riassumere qui i contributi che si leggono nel seguito.

Sarà però permesso di affermare soltanto, a conferma di quanto mi è ripetutamente accaduto di sostenere ⁽¹³⁾ sulla scia non solo della ricordata giurisprudenza ma anche di autorevoli posizioni dottrinali espresse in altri Paesi a proposito di analoghi concetti ⁽¹⁴⁾, che l'esistenza stessa dell'accordo – il primo, ma probabilmente non l'ultimo con lo stesso contenuto fondamentale – attesta la meravigliosa plasticità della nozione di subordinazione ex art. 2094 c.c. rispetto ai mutamenti organizzativi dell'impresa, e il luminoso futuro cui essa è destinata: che, lungi dall'essere una espressione enfatica come pure è stato affermato ⁽¹⁵⁾, a chi scrive pare una pregnante indicazione di politica del diritto.

⁽¹³⁾ Mi si perdonerà il rinvio a M. Barbieri, *Della subordinazione dei ciclofattorini*, LLI, 2019, n. 2, 1-56; Id., *Contraddizioni sistematiche e possibili effetti positivi di una legge di buone intenzioni e cattiva fattura*, in U. Carabelli, L. Fassina (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Ediesse, Roma, 2020, 75-105; Id., *Brevi note integrative: l'attesa sentenza della Cassazione sul caso dei riders di Foodora*, ivi, 95-105; Id., *Il luminoso futuro*, cit.

⁽¹⁴⁾ Si aderisce così alla prospettiva autorevolmente indicata da J. Cruz Villalón, *El concepto de trabajador subordinado frente a las nuevas formas de empleo*, *Revista de derecho social*, 2018, n. 83, 13-44, e specie p. 33. V. pure almeno E. Dockès, *Le salariat des plateformes. À propos de l'arrêt TakeEatEasy*, *Le Droit Ouvrier*, janvier 2019, n. 846, 1-8.

⁽¹⁵⁾ In questo senso, sia pure dubitativamente, F. Martelloni, *Il ragazzo del secolo scorso*, cit., 1 nt. 1.

Bibliografia

- Barbieri M., *Della subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, n. 2, 1-56.
- Barbieri M., *Il luminoso futuro di un concetto antico: la subordinazione nell'esemplare sentenza di Palermo sui riders*, in *LLI*, 2020, n. 2, R.63-R.65.
- Barbieri M., *Contraddizioni sistematiche e possibili effetti positivi di una legge di buone intenzioni e cattiva fattura*, in U. Carabelli, L. Fassina (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Ediesse, Roma, 2020, 75-105.
- Barbieri M., *Brevi note integrative: l'attesa sentenza della Cassazione sul caso dei riders di Foodora*, in U. Carabelli, L. Fassina (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Ediesse, Roma, 2020, 95-105.
- Baylos Grau A., *Una breve nota sobre la ley española de la laboralidad de los riders*, in *LLI*, 2021, n. 1, C.1- C.27.
- Bronzini G., *Economia della condivisione e lavoro autonomo: una prospettiva europea*, in A. Perulli (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Cedam, 2018, 1-30.
- Carinci F., *Il CCNL rider del 15 settembre 2020 alla luce della Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro spedita a Assodelivery e UGL, firmatari del contratto*, in *LDE*, 2021, n. 1, 1-24.
- Carinci F., *Tribunale Palermo 24/11/2020. L'ultima parola sui rider: sono lavoratori subordinati*, in *LDE*, 2021, n. 1, 1-12.
- Caruso B., *Contratto dei rider, un primo passo, lavoce.info*, 24 settembre 2020.
- Cavallini G., *Il Ccnl Rider Ugl-Assodelivery. Luci e ombre di un contratto che fa discutere*, in <https://consulentidellavoro.mi.it/rivista-sintesi/articoli-in-evidenza/il-ccnl-rider-ugl-assodelivery-luci-e-ombre-di-un-contratto-che-fa-discutere>, ottobre 2020, 5-9.
- Cavallini G., *Libertà apparente del rider vs. poteri datoriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l'opzione subordinazione*, in *Giustiziacivile.com*, 21 dicembre 2020.
- Cruz Villalón J., *El concepto de trabajador subordinado frente a las nuevas formas de empleo*, in *Revista de derecho social*, 2018, n. 83, 13-44.
- De Marco C. e Garilli A., *L'enigma qualificatorio dei riders. Un incontro ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 435/2021*, 1-30.
- Dockès E., *Le salariat des plateformes. À propos de l'arrêt TakeEatEasy*, in *Le Droit Ouvrier*, janvier 2019, n. 846, 1-8.
- Ichino P., *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy*, in *RIDL*, 2018, II, 294-303.
- Ichino P., *Contratto per i rider: è davvero "pirata"?*, *lavoce.info*, 21 settembre 2020.
- Martelloni F., *CCNL Assodelivery – UGL: una buca sulla strada dei diritti dei rider*, *Questione giustizia*, 22 ottobre 2020.
- Martelloni F., *Il ragazzo del secolo scorso. Quando il rider è lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato*, *Questione Giustizia*, 24 dicembre 2020, 1-11.
- Pacella G., *Le piattaforme di food delivery in Italia: un'indagine sulla nascita delle relazioni industriali nel settore*, in *LLI*, 2019, n. 2, 179-195.